



## COMUNICATO UFFICIALE N. 1178 DEL 1° GIUGNO 2018 TRIBUNALE FEDERALE N. 134

Deferimento del tesserato Michelangelo Sangiorgio, dirigente del CUS Catania nonché Presidente del Comitato Provinciale FIP Catania, per violazione degli artt. 2 e 44 R.G.

### Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli  
Componenti: D'Andria, Tomassini  
Relatore: Romagnoli

Letto il deferimento del tesserato Michelangelo Sangiorgio, dirigente del CUS Catania nonché Presidente del Comitato Provinciale FIP Catania, per violazione degli artt. 2 e 44 R.G., *"per aver illegittimamente sostituito la propria persona a quella di Cinzia Savoca, Istruttore regionale Arbitri, così come dagli accertamenti della polizia postale agli atti del Decreto di citazione a giudizio disposto dalla procura della Repubblica di Catania nei confronti dello stesso, al fine di screditare la medesima, attivando la casella di posta elettronica cinzia.savoca71@gmail.com, dalla quale inviava ai Presidenti regionali del CIA una mail dal contenuto diffamatorio nei confronti del Presidente Regionale FIP Antonio Rescifina"*;

letti i documenti e gli atti contenuti nel fascicolo, e le memorie difensive depositate;

sentiti in udienza i rappresentanti della Procura federali i quali, dopo aver illustrato la vicenda, riportandosi al contenuto dell'atto di deferimento ed alle indagini svolte, concludevano chiedendo che al deferito venisse applicata la sanzione dell'inibizione per anni 2, per le violazioni contestate;

letta la memoria difensiva con la quale, rilevata la presunta violazione del *"principio della parità delle parti e gli altri principi del giusto processo"*, e la presunta lacunosità tanto delle indagini effettuate dall'autorità giudiziaria quanto di quelle svolte dalla Procuratore federale, il Sangiorgio ha sostenuto di essere *"vittima di un piano architettato da terzi con il fine di non permettergli l'elezione a Presidente regionale della Sicilia"*, si chiedeva *"l'assoluzione dai fatti contestati con l'atto di deferimento"*

### osserva

L'indagine è scaturita dalla denuncia della tesserata Cinzia Savoca la quale, contattata dall'allora Presidente del Comitato Regionale FIP Sicilia per avere chiarimenti circa il contenuto diffamatorio di una *e-mail* inviata da un *account* di posta elettronica alla stessa riconducibile, al Presidente Regionale Fip ed i Presidenti CIA della regione Sicilia, sporgeva denuncia contro ignoti dichiarandosi del tutto estranea alla vicenda.

Segue C.U. n. 1178 del 1° giugno 2018 T.F. n. 134

Successivamente, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia, informava la Procura federale FIP del Decreto di citazione a giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Catania, del tesserato Michelangelo Sangiorgio, dirigente del CUS Catania nonché Presidente del Comitato Provinciale FIP Catania, in base al quale lo stesso risultava *"imputato in ordine al reato p. e p. dall'art.494 c.p. perché induceva in errore il Presidente Regionale Fip e i Presidenti Regionali della federazione Arbitri pallacanestro della regione Sicilia sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di Savoca Cinzia, al fine di screditare la medesima, segnatamente attivando la casella di posta elettronica cinzia.savoca71@gmail.com dalla quale inviava ai predetti una mail dal contenuto diffamatorio nei confronti del presidente Regionale Fip Antonio Rescifina"*.

L'imputazione scaturiva dall'esito delle indagini della Polizia Postale, le cui conclusioni, in atti, sono rappresentate dalla comunicazione della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni "Sicilia Occidentale", con cui, a seguito delle indagini svolte ed in esecuzione al decreto di acquisizione di documentazione del traffico telematico n.2107/2015 Reg. Tab. emesso dalla Procura della Repubblica, ed all'esito delle opportune verifiche, si evidenziava come fosse stato possibile *"individuare in SANGIORGIO Michelangelo – Presidente Provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro di Catania – l'effettivo fruitore degli servizi di connettività accertati"*.

Dalle indagini eseguite risulta pertanto come il solo Sangiorgio, presente come volontario presso la sede di Catania della Croce Rossa Nazionale, ed unico operatore in servizio, dalle ore 22.00 del 7 ottobre 2015 alle 07.00 dell'8 ottobre 2015, potesse essere l'autore della *e-mail*.

Alle medesime conclusioni giungeva la Procura federale, secondo cui il Sangiorgio, utilizzando la linea *wi-fi* della sede della Croce Rossa di Catania, avrebbe inviato l'*e-mail* in questione, dopo aver creato un *account* riconducibile alla Sig.ra Cinzia Savoca, cui di fatto di sostituiva, in evidente violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 44 R.G..

Il Tribunale ritiene condivisibile la ricostruzione della vicenda così come rappresentata dalla Procura federale nell'atto di deferimento, e che siano numerosi gli elementi che inducono a ritenere il soggetto deferito responsabili delle violazioni contestate.

La ricostruzione degli eventi così come rappresentata dal Sangiorgio, secondo il quale chiunque si fosse trovato nei pressi della sede della Croce Rossa ed in possesso della password per accedere alla linea *wi-fi*, avrebbe potuto inviare la mail, non è, a parere di questo Tribunale, condivisibile.



Segue C.U. n. 1178 del 1° giugno 2018 T.F. n. 134

Infatti, se di macchinazione architettata a suo danno si fosse trattato, sarebbe stato necessario che l'autore della stessa, oltre a trovarsi all'esterno della sede della Croce Rossa, ma comunque nelle immediate vicinanze, ed in possesso della *password* di accesso alla linea *wi-fi*, per far sì che la responsabilità dell'invio della *e-mail* ricadesse sul Sangiorgio, avrebbe anche dovuto avere la certezza che lo stesso, proprio quel giorno ed a quelle ore si trovasse all'interno della struttura, circostanza questa appare del tutto inverosimile, oltre che del tutto priva di elementi probatori.

Inoltre, l'ipotesi che la vicenda possa essere considerato un piano ordito da terzi a danno dell'odierno deferito, contrasta con la circostanza che, in atti, non risulta che la Savoca od altri soggetti tesserati abbiano mai indicato proprio il Sangiorgio come l'autore materiale dell'invio della *e-mail*, essendo il suo nome emerso solo a conclusione delle indagini della Polizia Postale, indagini scaturite da una denuncia contro ignoti.

Tali considerazioni, e le conclusioni che ne scaturiscono, si ritiene trovino conforto nella decisione n.13/2016 del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite, la quale ha statuito che *"per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione sportiva disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale"*.

A tale principio, in base al quale perché si possa configurare una violazione è sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, deve assegnarsi una portata generale, al punto che deve ritenersi *"sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito"*.

Quanto alla quantificazione della sanzione, si ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale, anche alla luce dell'applicabilità, al caso di specie, delle circostanze aggravanti di cui all'art. 21 n.5 R.G., per avere il Sangiorgio, non solo dirigente del CUS Catania, ma anche - appare necessario sottolinearlo - Presidente del Comitato Provinciale FIP Catania, con il proprio comportamento, violato i principi di lealtà e correttezza *"in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni"* (art. 21 n.5 lett.a), e per aver commesso il fatto con *"dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato"*(art. 21 n.5 lett.f).



Segue C.U. n. 1178 del 1° giugno 2018 T.F. n. 134

**P.Q.M.**

applica al Sig. Michelangelo Sangiorgio il provvedimento della inibizione per anni 2, ovvero, tenuto conto della misura cautelare della sospensione, fino al 9 aprile 2020 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione dell'art. 21/5). Attesa la complessità della motivazione, fissa il termine di 10 giorni per il deposito della stessa.

F.to Federico Romagnoli  
RELATORE E PRESIDENTE

---

Roma, 1°giugno 2018

F.to Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE